



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI PESARO

D.C.C. N. 52 DEL 24/06/2025 - IN VIGORE DAL 16/07/2025

SOMMARIO

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 – Designati e autorizzato al trattamento

Art. 4 - Informativa

Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 8 - Diritti dell'interessato

Art. 9 - Accesso ai filmati

Art. 10 - Sicurezza dei dati

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 12 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 13 – Disciplinare programma

Art. 14 – Entrata in vigore

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio dal Comune di Pesaro. Non sono oggetto del Regolamento gli impianti di videosorveglianza acquistati ed installati su immobili di proprietà del Comune (scuole, asili, impianti sportivi) e gestiti in qualità di concessionari, locatari ecc. da soggetti terzi (istituti scolastici, società sportive, associazioni culturali ecc.).
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Pesaro nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al regolamento Ue 2016/679, al conseguente D.lgs 101/2018, al novellato D.lgs 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e al D.lgs 51/2018 che ha recepito la direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 2 - Principi generali

Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e meglio definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Pesaro attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio dell'amministrazione, alla tutela della protezione civile, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa e polizia giudiziaria, oltre che per finalità legate allo studio dei flussi di traffico, veicolare e pedonale.

Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:

1. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.

2. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
4. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Soggetti

1. Per le immagini riprese e/o registrate nel Comune di Pesaro titolare dei dati è il Comune medesimo.
2. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il comandante del Corpo di Polizia Locale per le finalità di sicurezza. Per la tutela del patrimonio, per la protezione civile o per altre finalità, il designato può essere un altro dirigente o posizione organizzativa specificatamente individuato.
3. Il designato individua e nomina, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
4. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Comune. Nell'atto di designazione il titolare del trattamento può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata sono informati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici individuati è disponibile inoltre l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai comuni ed alle loro associazioni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - tutela del patrimonio del Comune;
 - tutela della protezione civile e della salute pubblica;
 - tutela della sicurezza stradale;
 - tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni;
 - finalità legate allo studio dei flussi di traffico, veicolare e pedonale, al fine di progettare e redigere i piani urbani del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, ovvero tramite un sistema di analisi dei flussi video prodotti dalle telecamere ed allocato nella centrale operativa del Comando di Polizia Locale, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità del transito di un veicolo.
4. Il Comune di Pesaro promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune può assumere su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.
5. Il titolare del trattamento può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto-trappola), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale come disciplinato dall'art. 13.
6. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- d) conservati per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione che possono essere allungati fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe ed alle telecamere riposizionabili con finalità di tutela ambientale e polizia amministrativa.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 6. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, su presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dal dlgs 51/2018:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento.

Art. 9 – Accesso ai filmati.

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ordinariamente ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

4. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
3. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale e delle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
9. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
10. Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.lgs 51/2018 relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

Art. 13 – Disciplinare

1. Il Comandante della Polizia Locale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria determinazione, adotta il "disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza". Il disciplinare può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento e dovrà comunque prevedere l'elenco dei siti di ripresa e le modalità e i tempi di aggiornamento degli stessi.
2. Compete altresì al Comandante della Polizia Locale la raccolta di informazioni per l'individuazione dei siti su cui installare impianti o strumenti di Videosorveglianza. Le informazioni devono essere condivise con la Giunta del Comune di Pesaro e con le autorità dello Stato e di Polizia specificamente preposte, per favorire la ricerca di forme di collaborazione, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale alle finalità individuate.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento per la disciplina dei Sistemi di Videosorveglianza entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.